



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl 7 Carbonia

Deliberazione n. 953/C

Adottata dal Commissario in data 9 LUG. 2010

OGGETTO: atto deliberativo n. 64/C del 20/01/2010 - convenzione per consulenza professionale con l'Azienda USL 8 di Cagliari per consulenza professionale per il Servizio di Medicina Nucleare – Integrazione -

Su proposta del Servizio Affari Generali e Legali

- VISTA la deliberazione del Commissario n. 64/C del 20/01/2010 con la quale si provvedeva al rinnovo della stipula della convenzione con la Asl 8 di Cagliari per l'effettuazione di prestazioni professionali per il Servizio di Medicina Nucleare presso il P.O. Sirai di Carbonia;
inoltre, la deliberazione del Commissario n. 743/C del 24/05/2010 con la quale si provvedeva a rettificare il predetto atto, con l'attribuzione della responsabilità del Servizio di Medicina Nucleare in capo al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia;
- VISTA la nota prot. 51609 del 14 giugno u.s., con la quale l'Azienda usl 8 chiede che nello schema di convenzione vengano apportate alcune precisazioni;
- RILEVATO che, in ossequio all'art. 58 del CCNL in vigore per l'Area della dirigenza medica e veterinaria, "qualora l'attività di consulenza sia chiesta da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento..... da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio...", la stessa viene attuata mediante la stipula di apposita convenzione che disciplini i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, nonché il compenso e le modalità di svolgimento;
- ATTESO che questa Azienda non ha modo di conoscere l'articolazione degli orari di servizio della struttura dalla quale proviene il personale che svolgerà l'attività in oggetto presso il Servizio NPIA del P.O. Sirai, né tantomeno può entrare nel merito dell'articolazione dell'orario di lavoro del Professionista incaricato, al quale invece devono essere specificati i limiti dell'incarico da parte della Azienda da cui dipende, limiti definiti dall'art. 53 del D.Lgs n. 165 del 2001;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl 7 Carbonia

- ATTESO** inoltre che, dovendo l'incarico al Professionista essere conferito dalla Asl di appartenenza, in forza dell'atto di convenzione stipulato con questa Azienda, gli oneri assicurativi per "l'itinere", restano a carico della Asl 8 di Cagliari, mentre le altre tipologie assicurative rientrano tra quelle generali per responsabilità civile di questa Asl;
- RILEVATO** che l'art. 3 della convenzione di cui all'atto deliberativo n. 64/2010, come modificato dalla deliberazione di rettifica n. 743/2010, risponde alla richiesta di cui al punto 2 della nota prot. 551609 datata 14.6.2010 della Asl 8 di Cagliari, relativamente alle modalità di pagamento delle prestazioni di Medicina Nucleare che, vistate dal Direttore del P.O. Sirai, sono state da questa Azienda regolarmente liquidate;
- RITENUTO** di dover in conseguenza riadottare lo schema di convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante;

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali Legali

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di confermare l'atto deliberativo n. 64/C del 1.3.2010 e l'atto deliberativo n. 743 del 24 maggio 2010, con le precisazioni esposte in premessa;
- 2) Di approvare il nuovo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- 3) Di inviare la presente deliberazione e lo schema di convenzione relativo, alla Azienda USL 8 per la relativa stipula;
- 4) Di demandare al Servizio Bilancio la individuazione dei codici economici di spesa relativamente ai costi che deriveranno dalla presente convenzione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl 7 Carbonia

IL DIRETTORE AMM.VO
Dr. Giuseppe Serra

IL COMMISSARIO
Dr. Maurizio Catanzola



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci

Serv. Aagg e Legali
Dr. C. Contini

Sett. Aagg
Dr.ssa E. Locci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl 7 Carbonia

Il Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 953/k del 9 LUG. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 12 LUG. 2010 al 26 LUG. 2010

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

The stamp is circular and contains the following text: "SERVIZIO AFFARI GENERALI", "AZIENDA USL n.7 CARBONIA", and "REGIONE SARDEGNA".

destinatari:
Servizio Affari Generali
Servizio Bilancio
Direzione P.O. Sirai



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Convenzione per l'affidamento dell'incarico di consulenza professionale di prestazioni di Medicina Nucleare presso il P.O. Sirai di Carbonia

TRA

L'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, con sede legale e amministrativa in Carbonia, Via Dalmazia, 83, legalmente rappresentata dal Commissario, Dr. Maurizio Calamida

E

L'Azienda U.S.L. 8 di Cagliari, con sede legale e amministrativa in Via Piero della Francesca, 1 – Selargius, legalmente rappresentata dal Commissario, Dr. Emilio Simeone

PREMESSO

- che fra l'Azienda USL 7 di Carbonia e l'Azienda USL 8 di Cagliari, venne stipulata, con atto deliberativo n. 2284 del 23.10.2003, una convenzione per consulenza professionale per l'attività di Medicina Nucleare presso il presidio ospedaliero Sirai di Carbonia;
- che la convenzione medesima venne rinnovata con atto deliberativo n. 27 del 23.03.2004 e contestualmente vennero stabiliti gli importi dei compensi per il personale medico della ASL 8 operante presso la Medicina Nucleare del P.O. Sirai;
- che la convenzione medesima ha trovato continuità operativa nel corso degli anni a causa della necessità assistenziale della ASL 7 di Carbonia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

- che la convenzione è stata rinnovata con atto deliberazione del Commissario n. 64 del 20/01/2010 e successivamente rettificata con deliberazione n. 743 del 24/05/2010
- che nel corso dell'anno 2009, le aziende contraenti hanno concordato un rinnovo formale della convenzione con, a richiesta della ASL 8, un aumento dei compensi per i professionisti del 20% dell'importo in vigore;
- che, a seguito della rettifica, si rende necessario procedere alla stipula della convenzione con un nuovo e confacente testo;
- è intendimento dell'Azienda n. 7 di Carbonia addivenire alla stipula della convenzione di cui sopra secondo contenuti, termini e modalità di cui agli articoli seguenti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – l'Azienda USL 8 di Cagliari si impegna ad assicurare a favore dell'Azienda USL 7 di Carbonia, una attività di consulenza professionale mediante il proprio personale specialista, incaricato ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e succ. mod. e int., per prestazioni di Medicina Nucleare presso il Servizio di Medicina Nucleare del P.O. Sirai di Carbonia, per due accessi settimanali di sei ore ciascuno, più due ore per il trasferimento da e per Carbonia;

ART. 2 – Per l'attività di collaborazione e consulenza professionale di cui al precedente articolo sarà corrisposta dalla Azienda U.S.L 7 di Carbonia la somma onnicomprensiva di € 480,00 per ciascun accesso, nonchè € 96,00 quale rimborso delle spese di viaggio, da liquidarsi direttamente al professionista; inoltre, alla dr.ssa Rosa Maria Fele sarà liquidato l'ulteriore importo mensile di € 480 per le funzioni di responsabile delle attività di cui al DLgs n. 230/1995;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

ART. 3 - L'Azienda U.S.L 7 di Carbonia provvederà al pagamento del corrispettivo alla Azienda U.S.L 8 di Cagliari a cadenza mensile, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura che sarà emessa a seguito di rendicontazione del servizio mensile svolto e previo svincolo da parte del Responsabile del Direttore Medico del P.O. Sirai di Carbonia;

ART. 4 - Il rapporto convenzionale ha durata di 1 (uno) anno decorrente dal mese di gennaio 2010, con esclusione del tacito rinnovo. Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza del termine previsto, il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente cessato ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno, salvo che le Aziende firmatarie della presente convenzione non concordino, mediante lettera raccomandata A.R. almeno trenta giorni prima della scadenza, il rinnovo per un ulteriore anno. A tal fine, dovrà tenersi nella debita considerazione la data di scadenza onde evitare l'effettuazione di prestazioni dopo la data di scadenza.

ART. 5 - La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Foro di Cagliari.

ART. 6 - Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

ART. 7 - La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e n. 7 articoli.

Azienda U.S.L. 8 CAGLIARI
IL COMMISSARIO
Dr. Emilio Simeone

Azienda U.S.L. 7 CARBONIA
IL COMMISSARIO
Dr. Maurizio Calamida

CARBONIA, _____